DIRETTIVA 2003/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 [2], in particolare l'articolo 9r,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE autorizza l'uso della cantaxantina come additivo a determinate condizioni.

(2) Nel 1997 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che la dose giornaliera ammissibile (DGA) di cantaxantina poteva essere fissata a 0,03 mg/kg del peso corporeo.

(3) In seguito alla revisione della DGA da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha riesaminato i tenori di cantaxantina nei mangimi per salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole per garantire la sicurezza dei consumatori. Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha dichiarato che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg di mangime per salmonidi e pollame da ingrasso e 8/mg/kg di mangime per galline ovaiole.

(4) Le attuali autorizzazioni della cantaxantina devono essere modificate per una migliore tutela della salute dei consumatori.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E 161g] nei mangimi sono modificate in conformità alle voci dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri devono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1º settembre 2003 e devono informare immediatamente la Commissione al riguardo.

Le disposizioni vanno applicate a partire dal 1º dicembre 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità di aggiunta di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno da essi adottati nel settore coperto dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
[2] GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento per animali completo			
Coloranti compresi i pigmenti								
1. **Carotenoidi e xantofille**								
E 161 g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole	—	—	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Salmoni e trote	—	—	25	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dai 6 mesi d'età. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	3. Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali, eccetto il blu patentato V, il verde acido brillante BS e la cantaxantina	—	Tutte le specie o categorie di animali eccetto i cani e i gatti	—	—	—	Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento per animali completo			
	3.1 Cantaxantina autorizzata dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali		Tutte le specie o categorie di animali eccetto i volatili da cortile, i salmoni, le trote, i cani e i gatti	—	—	—	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole, i salmoni e le trote			25	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	Consentiti negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato